

Legge regionale 18 gennaio 1980, n.5

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

ARTICOLO 1

(Oggetto delle tasse)

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla Regione Toscana nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16-5-1970, n. 281 e istituite dalla Regione Toscana con la legge 30-12-1971, n. 2, nella misura e con le modalita' indicate nella tariffa stessa.

ARTICOLO 2

(Obbligo del pagamento)

La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validita' sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrisondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Quando la misura della tassa e' in funzione della popolazione dei comuni, questa e' desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 3

(Modalita' di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

ARTICOLO 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le

disposizioni del Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con RD 14-4-1910 n. 639.

ARTICOLO 5

(Mancato o ritardato pagamento della tassa)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

ARTICOLO 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

ARTICOLO 7

(Accertamento e definizione delle violazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 14 della Legge regionale 30-12-1971,

n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ARTICOLO 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento e' ripartito a norma della legge 7-2-1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.

ARTICOLO 9

(Ricorsi amministrativi)

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o di quanto l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale e' ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3 del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

ARTICOLO 10

(Delega)

Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare ai sensi dell'art. 45, comma 4, dello Statuto, un componente della Giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso componente della Giunta, il Presidente puo' delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli

avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

ARTICOLO 11 (Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

Il contribuente puo' chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso dal termine di cui al comma 1 l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

ARTICOLO 12 (Norme abrogate)

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30-12-1971, n. 2 e 27-3-1973, n. 17, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22-5-1913, n. 468.

ARTICOLO 13 (Rinvio alle norme legislative dello Stato)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

ARTICOLO 14 (Norme transitorie)

Il pagamento delle tasse indicate nella allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 27-3-1973, n. 17, puo' essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale 17-1973, non e' dovuta alcuna integrazione.

ALLEGATO

Tasse sulle concessioni regionali. Tariffe.

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

N. D'ORD. 1;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 15: Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

- | | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| a) fino a 5.000 abitanti | (1) L. | 24.000; |
| | (2) L. | 5.000; |
| b) da 5.001 a 10.000 abitanti | (1) L. | 60.000; |
| | (2) L. | 12.000; |
| c) da 10.001 a 15.000 abitanti | (1) L. | 120.000; |
| | (2) L. | 24.000; |
| d) da 15.001 a 40.000 abitanti | (1) L. | 192.000; |
| | (2) L. | 38.500; |
| e) da 40.001 a 100.000 abitanti | (1) L. | 288.000; |
| | (2) L. | 58.000; |
| f) da 100.001 a 200.000 abitanti | (1) L. | 384.000; |
| | (2) L. | 77.000; |
| g) da 200.001 a 500.000 abitanti | (1) L. | 600.000; |
| | (2) L. | 120.000; |
| h) superiore a 500.000 abitanti | (1) L. | 960.000; |
| | (2) L. | 192.000. |

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1, comma 2, lettera m)

(1) Tassa rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: La tassa va calcolata in base alla popolazione dei comuni risultante dall'ultimo censimento.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie gia' istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia e' valevole, ai sensi dell'articolo 109 del TU delle leggi sanitarie

27-7-1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa e' dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede all'altra dello stesso Comune. La tassa invece non e' dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del comma 2 del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30-9-1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa e' dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto TU.

La tassa e' ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato TU.

Non e' dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato TU, ne' nel caso dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30-9-1938, n. 1706; e' dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopraindicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facolta' di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato TU, modificato dall'art. 1 della legge 20-5-1960, n. 519).

Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie gestite in comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, i cui titolari godano dell'indennita' di residenza, stabilita dall'art. 115 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27-7-1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del TU delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000;
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000;
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000;
- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L. 50.000;

- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000.

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22-11-1954, n. 1107, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti L. 12.000;
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000;
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000;
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000;
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 120.000.

Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 2;

- DPR 1961-121, 22, (DPR 1972-641), (10): Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, comma 1, del TU delle leggi sanitarie e successive modificazioni)

tassa di rilascio L. 338.000

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27 lettera f)

NOTA:

L'autorizzazione e' sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.

Quando trattasi di piu' sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (regolamento 28-9-1919, n. 1924).

N. D'ORD. 3;

- DPR 1961-121, 24, (DPR 1972-641), (11): Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del DPR 19-5-1958, n. 719)

tassa di rilascio L. 169.000

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).

N. D'ORD. 4;

- DPR 1961-121, 25, Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di: (DPR 1972-641), (12):

- a) stabilimenti termali - balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
tassa di rilascio L. 338.000;
tassa annuale L. 169.000;
- b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radium - terapia;
tassa di rilascio L. 180.000;
tassa annuale L. 90.000.

(Artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie ed art. 24 del DPR 10-6-1955, n. 854)

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1 lettera e)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera a) NOTA: E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico.

Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28-9-1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

- 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volts L. 50.000;
- 2) apparecchi di tensione inferiori a 100.000 volts L. 20.000.

I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa d'ispezione per il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di

beneficienza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 5;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641, 27: Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10-6-1955, n. 854):

1) per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l'istituto ha non più di 50 posti letto

(1) L. 120.000;

(2) L. 60.000;

- se l'istituto ha non più di 100 posti letto

(1) L. 240.000;

(2)

L. 120.000;

- se l'istituto ha più di 100 posti letto

(1) L. 600.000;

(2) L. 300.000;

2) per gli ambulatori o per i gabinetti di analisi per il pubblico (1) L. 24.000;
(2) L. 12.000.

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1, lettera e)

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli

odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali e i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unità sanitarie locali (legge 23-12-1978, n. 833).

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 6;

- DPR 1961-121, DPR 1972-641, 28: Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:

a) per ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, comma 1, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1-5-1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10-6-1955, n. 854)

tassa di rilascio	L. 3.000;
tassa annuale	L. 3.000.

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1, comma 2, lettera f)

b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, comma 1, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della Legge 1-5-1941, n. 422)

tassa di rilascio	L. 15.000;
tassa annuale	L. 15.000.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera f)

NOTA: Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicati, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 7;

- DPR 1941-121, (DPR 1972-641), 30:

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del TU citato, modificato dalla legge 16-6-1939, n. 112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima:

- a) degli alberghi e ristoranti di lusso (1) L. 108.000;
(2) L. 108.000;
- b) degli alberghi e ristoranti di 1a categoria (1) L. 60.000;
(2) L. 60.000;
- c) degli alberghi e ristoranti di 2a categoria e delle pensioni di 1a categoria (1) L. 30.000;
(2) L. 30.000;
- d) degli alberghi e ristoranti di 3a categoria e delle pensioni di 2a categoria (1) L. 22.000;
(2) L. 22.000;
- e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:
 - nei Comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti (1) L. 18.000;
(2) L. 18.000;
 - id., con popolazione superiore a 100.000 abitanti (1) L. 12.000;
(2) L. 12.000;
 - id., con popolazione superiore a 50.000 abitanti (1) L. 10.000;
(2) L. 10.000;
 - id., con popolazione superiore a 10.000 abitanti (1) L. 6.000;
(2) L. 6.000;
 - id., con popolazione non super. a 10.000 abitanti (1) L. 2.500;
(2) L. 2.500;
- f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita e di bibite analcoliche:
 - nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti (1) L. 10.000;
(2) L. 10.000;
 - id., con popolazione superiore a 100.000 abitanti (1) L. 7.500;
(2) L. 7.500;
 - id., con popolazione superiore a 50.000 abitanti (1) L. 4.000;
(2) L. 4.000;
 - id., con popolazione superiore a 10.000 abitanti (1) L. 2.500,
(2) L. 2.500;
 - id., con popolazione non superiore a 10.000

abitanti (1) L. 1.500;
(2) L. 1.500.

- DPR 14-1-1972, n. 4, art. 1.

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: La vidimazione deve avere luogo, con il pagamento della tassa sopra indicata, entro il mese di-1-dell'anno per il quale la detta formalita' deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18-1-1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del Comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.

L'autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a se' stanti. La tassa e' dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica sicurezza.

N. D'ORD. 8;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 32:

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte
(art. 22 del RD 9-5-1929, n. 994)

(1) L. 1.500;
(2) L. 1.000.

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1 lettera a)

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè - bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 9;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 34:

Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del RD 9-5-1929, n. 994)

tassa di rilascio L. 24.000;
tassa annuale L. 12.000.

- DPR 14-1-1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera e)

NOTA: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.

Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 10;

- DPR 1961-121, 37, (DPR 1972-641), (17): Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6-10-1950 n. 836, e art. 1 DPR 30-5-1953, n. 567)

tassa di rilascio L. 338.000.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

NOTA:

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

N. D'ORD. 11;

- DPR 1961-121, 37 bis, (DPR 1972-641), (18): Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8-3-1968, n. 399)

tassa di rilascio L. 34.000.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

N. D'ORD. 12;

- DPR 1961-121, 39, (DPR 1972-641, (19): Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3-2-1963, n. 127):

- a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio
tassa di rilascio L. 253.500;
- b) in tutti gli altri casi
tassa di rilascio L. 34.000.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75

N. D'ORD. 13;

- DPR 1961-121, 41, (DPR 1972-641), (20): Autorizzazione per le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

- a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25-7-1952 n. 1009, integrato dall'art. 40 del DPR 10-6-1955, n. 854, e art. 7 del DPR 28-1-1958, n. 1256)
tassa di rilascio L. 84.500;
- b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10-6-1955, n. 854, e art. 8 del DPR n. 1256, succitato)
tassa di rilascio L. 42.500;

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera l)

N. D'ORD. 14;

- DPR 1961-121, 224; (DPR 1972-641), (122): Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del TU delle leggi sanitarie)

tassa di rilascio L. 8.500.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 27, lettera i)

TITOLO II CACCIA E PESCA

N. D'ORD. 15;

- DPR 1961-121, DPR 1972-641, 51: Licenza di appostamento di caccia:

- a) fisso: taxa di rilascio L. 20.000;
- b) fisso ai colombacci: taxa di rilascio L. 80.000;
- c) fisso su acqua: taxa di rilascio L. 180.000.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera b)

NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata taxa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.

N. D'ORD. 16;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 52:

Concessione di costituzione di:

- 1) riserva di caccia, per ogni ettaro;
 - tassa di rilascio L. 8.000;
 - tassa annuale L. 8.000;
- 2) azienda faunistico - venatoria per ogni ettaro;
 - tassa di rilascio L. 8.000;
 - tassa annuale L. 8.000.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera o) Legge 27-12-1977, n. 968 - art. 6 lettera d) e 36

NOTA: Per quanto concerne

A) Le riserve di caccia:

La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla taxa dovuta dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' della taxa sopra indicata.

Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e da questa approvato.

Oltre alla taxa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

B) le aziende faunistico - venatorie e i centri privati di produzione di selvaggina:

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27-12-1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell'art. 7 della legge 26-6-1965, n. 717.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 17:

1) abilitazione all'esercizio venatorio:

- a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco (1) L. 13.000;
(2) L. 13.000;
- b) con fucile a due colpi (1) L. 18.500;
(2) L. 18.500;
- c) con fucile a piu' di due colpi (1) L. 23.500;
(2) L. 23.500.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera o)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 99

- legge 27-12-1977, n. 968

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Il versamento della tassa annuale ha la validita' di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio e non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27-12-1977, n. 968.

N. D'ORD. 18;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 54:

Licenza per la pesca nelle acque interne a termini dell'art. 3 del RDL 11-4-1938, n. 1183, e successive modificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti:

tassa di rilascio L. 5.000;

tassa di rilascio L. 5.000;

Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti:

tassa di rilascio L. 2.500;

tassa di rilascio L. 2.500.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera p)

NOTA: Le licenze hanno validita' di anni sei dalla data di rilascio.

Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validita' della licenza successiva a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validita' della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non e' dovuto.

La licenza di tipo C, di cui alla legge 20-3-1968, n. 433, e' assimilata alla licenza di tipo B.

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti sopratasse:

- a) per la licenza di Tipo A L. 2.500;
- b) per la licenza di Tipo B L. 1.500.

La licenza di Tipo B e' valida anche per la pesca col bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle localita' consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta': in tali casi, oltre alla tassa, il titolare e' soggetto al pagamento della sopratassa di L. 20.000.

N. D'ORD. 19;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 174:

Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della legge 10-5-1976, n. 319):

tassa di rilascio L. 12.000;
tassa annuale L. 6.000.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1
- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 100

NOTA: Per gli insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 20;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641) 178:

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle leggi vigenti:
tassa di rilascio L. 5.000.

- DPR 15-1-1972, n. 11: art. 1 lettera p)

TITOLO III TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. D'ORD. 21;

- DPR 1961-121, 89, (DPR 1972-641), (59):

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21-3-1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:

a) alberghi ed ostelli per la gioventu' (1) L. 2.500;
(2) L. 2.500;

b) campeggi di superficie:

- non superiore a 1.000 mq. (1) L. 5.000;

(2) L. 5.000;

- non superiore a 2.000 mq. (1) L. 10.000;

(2) L. 10.000;

- superiore a 2.000 mq. (1) L. 20.000;

(2) L. 20.000;

c) villaggi turistici (1) L. 6.000;

(2) L. 6.000;

d) case per ferie (1) L. 7.500;

(2) L. 7.500.

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RD 18-1-1937, n. 975, convertito nella legge 30-12-1937, n. 2651, e successive modificazioni

(1) L. 4.000;

(2) L. 4.000;

f) autostelli (1) L. 6.000;

(2) L. 6.000;

- se funzionanti su autostrade (1) L. 12.000;

(2) L. 12.000.

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21-3-1958, n. 326).

(1) L.

1.500;

(2) L. 1.500.

- DPR 14-1-1972, n. 6, art. 1, lett. g)

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Qualora, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 21-3-1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente le tasse di cui ai numeri 53, lett. e) 55 e 71 della tabella allegata al DPR 26-10-1972, n. 641.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 22;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 95:

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio: nei Comuni con popolazione:

a) fino a 10.000 abitanti (1)	L. 7.500;
(2)	L. 4.000;
b) da 10.001 a 20.000 abitanti (1)	L. 14.000;
(2)	L. 7.500;
c) da 20.001 a 50.000 abitanti (1)	L. 29.000;
(2)	L. 14.500;
d) da 50.001 a 100.000 abitanti (1)	L. 43.500;
(2)	L. 22.000;
e) da 100.001 a 500.000 abitanti (1)	L. 72.000;
(2)	L. 36.000;
f) superiore a 500.000 abitanti (1)	L. 120.000;
(2)	L. 60.000.

- DPR 14-1-1972, n. 6 - art. 1, comma 2, lettera f)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2)

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere e' subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della sopraindicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del RDL 23-11-1936, n. 2523, nella misura da L. 500.000 a L. 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato RDL, sostituito dall'art. 1 del DPR 28-6-1955, n. 630.

La licenza e' valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre localita' della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione Toscana, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o piu' succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

TITOLO IV FIERE E MERCATI

N. D'ORD. 23;
- DPR 1961-121; (DPR 1972-641), 119:

Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17-5-1866, n. 2933 e 19-5-1976, n. 398, nonche' l'art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali, approvato con RD 3-3-1934, n. 383:

- a) per istituzione di fiere e mercati:
tassa di rilascio L. 10.000;
- b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:
tassa di rilascio L. 5.000.

- DPR 15-1-1972, n. 7 - art. 1, lettera a)

NOTA: La tassa e' dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

TITOLO V AGRICOLTURA

N. D'ORD. 24;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 121:

Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 DLL 3-7-1944, n. 152):

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore:
tassa di rilascio L. 1.500.

- DPR 15-1-1972, n. 11 - art. 1, lettera c)

NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura e Alimentazione competenti per territorio (art. 6 del RDL 23-4-1942, n. 433).

La licenza scade il 31-12-di ogni anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30-4-di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine quali sgranatoi, che compiano le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

N. D'ORD. 25;

- DPR 1961-121, 130, (DPR 1972-641), (86):

Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi (art. 1 della legge 18-6-1931, n. 987 e art. 11 del RD 12-10-1933, n. 1700):

tassa di rilascio L. 13.000.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 66, comma 1

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TERMALI, CAVE E TORBIERE

N. D'ORD. 26;

- DPR 1961-121, 163 (DPR 1972-642), (99):

Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5 del RD 29-7-1927, n. 1443, e modifiche di cui al DPR 28-6-1955, n. 620, artt. 1 e 2):

tassa di rilascio L. 12.000.

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

NOTA: Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

N. D'ORD. 27;

- DPR 1961-121, 165 (DPR 1972-641), (101):

Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29-7-1927, n. 1443):

tassa di rilascio L. 60.000.

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

N. D'ORD. 28;

- DPR 1961-121, 167 (DPR 1972-641), (103): Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione dei giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29-7-1927, n. 1443):

tassa di rilascio L. 60.000.

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

N. D'ORD. 29;

- DPR 1961-121, 168, (DPR 1972-641), (104):

Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenza (art. 22, comma 2, RD 29-7-1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, RD 29-7-1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28-6-1955, n. 620)

tassa di rilascio L. 6.000

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, comma 1

N. D'ORD. 30;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 169:

Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29-7-1927, n. 1443, e art. 5 del DPR 28-6-1955, n. 620:

tassa di rilascio L. 120.000.

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, lettera a)

N. D'ORD. 31;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 170:

Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima

sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2 del RD 29-7-1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del DPR 28-6-1955, n. 620):
tassa di rilascio L. 24.000

- DPR 14-1-1972, n. 2 - art. 1, lettera e)

NOTA: Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD. 32;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641) 152:

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del DPR 28-6-1955, n. 771):
tassa di rilascio L. 2.500.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

N. D'ORD. 33;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 153:

Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del DPR 28-6-1955, n. 771):

- a) se adibite al trasporto di cose (1) L. 6.000;
(2) L. 3.000;
- b) se adibite al trasporto di persone:
 - con cabine di portata fino a 30 persone (1) L. 24.000;
(2) L. 12.000;
 - con cabine di portata oltre 30 persone (1) L. 36.000;
(2) L. 18.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

- (1) Tassa di rilascio;
- (2) Tassa annuale.

NOTA: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della

legge 23-6-1927, n. 111 al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

- 1) funivie bifuni (fino a m. 750):
 - a) per la costruzione L. 315.000;
 - b) per l'esercizio L. 157.000;
- 2) funivie bifuni (oltre m. 750):
 - a) per la costruzione (per Km.) L. 420.000
 - b) per l'esercizio (per Km.) L. 210.000
- 3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):
 - a) per la costruzione L. 315.000;
 - b) per l'esercizio L. 157.000;
- 4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):
 - a) per la costruzione (per Km.) L. 420.000
 - b) per l'esercizio (per Km.) L. 210.000

La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

N. D'ORD. 34;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 154:

Licenza d'impianto di funicolari aeree e teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, comma 1, del RD 25-8-1908, n. 829, sostituito dagli artt. 33 e 35 del DPR 28-6-1955, n. 771):

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale:
 - tassa di rilascio L. 7.500;
- b) se rilasciata dal Sindaco:
 - tassa di rilascio L. 4.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84

N. D'ORD. 35;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 155:

Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato dal comma 3 dell'art. 14 del RD 25-8-1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del DPR 28-6-1955, n. 771 e cioe' quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale:
 - tassa di rilascio L. 7.500;
 - tassa annuale L. 7.500;
- b) se rilasciata dal Sindaco:
 - tassa di rilascio L. 5.000;

tassa annuale L. 5.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84

NOTA: La tassa e' dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

N. D'ORD. 36;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 156:

Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del DPR 28-6-1955, n. 771):

a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:

1) gia' di pertinenza del Ministero dei Trasporti

(1) L. 30.000;

(2) L. 15.000;

2) gia' di pertinenza della Direzione
Compartimentale o ufficio distaccato della
Motorizzazione Civile e dei trasporti

in concessione (1) L. 18.000;

(2) L. 9.000;

b) se emessa dal Sindaco (1) L. 12.000;

(2) L. 6.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera a)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28-9-1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione (per Km.) L. 10.500

b) per l'esercizio (per Km.) L. 5.250

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 37;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 157:

Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia

- di interesse regionale - (art. 26 del DPR 28-6-1955, n. 771):

a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale

(1) L. 12.000;

(2) L. 6.000;

b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale

(1) L. 7.500;

(2) L. 4.000;

c) se emessa dal Sindaco

(1) L. 4.000;

(2) L. 2.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5, art. 1, lettera a)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: Quando l'impianto abbia carattere di stabilita' per cio' che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del RDL 7-9-1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000;

2) per l'esercizio, per ciascun impianto L. 52.500;

b) ascensori in servizio pubblico:

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000;

2) per l'esercizio, per ciascun impianto L. 42.000.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 38;

- DPR 1961-121, 184, (DPR 1972-641), (110):

Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20-6-1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del DPR 28-6-1955, n. 771, nonche' dall'art. 14 della legge 18-3-1968, n. 413;

- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:

- a) portata sino a 35 q.li
 - tassa di rilascio L. 4.000;
 - tassa annuale L. 4.000;
- b) portata oltre 35 q.li
 - tassa di rilascio L. 5.000;
 - tassa annuale L. 5.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1, lettera b)

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84

NOTA: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione, con il relativo pagamento della tassa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-1-dell'anno cui si riferisce.

La sopraindicata tassa e' anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.

N. D'ORD. 39;

- DPR 1961-121, 185, (DPR 1972-642), (111):

Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici, automobilistici - di interesse regionale - viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28-9-1939, n. 1822 e artt. 45 e 46 DPR 28-6-1955, n. 771):

- 1) autoservizi con frequenza giornaliera (1) L. 900;
- (2) L. 900;
- 2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana (1) L. 500;
- (2) L. 500.
- 3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana (1) L. 400;
- (2) L. 400;
- 4) servizi automobilistici di gran turismo:
 - a) autoservizi con frequenza giornaliera (1) L. 500;
 - (2) L. 500;
 - b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni la settimana (1) L. 300;
 - (2) L. 300;
 - c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni la settimana (1) L. 200;
 - (2) L. 200;
- 5) concessione di autoservizi a carattere

esclusivamente operaio e per studenti (2) L. 1.200;
6) concessione di autoservizi accordata per
brevi periodi di tempo in occasione di
particolari contingenze:

a) per il primo giorno di validita' (1) L. 1.200;
b) per ogni giorno ulteriore di validita' (1) L. 600.

- DPR 14-1-1972, n. 5, art. 1, lett. b).

(1) Tassa di rilascio;

(2) Tassa annuale.

NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31-12-
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per
mantenere in vigore l'autorizzazione.

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive,
autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori
al semestre, la misura della tassa e' ridotta a meta'.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che
presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 26-
9-1939, n. 1822.

N. D'ORD. 40;
- DPR 1961-121,
(DPR 1972-641), 186:

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di
navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi
dell'art. 225, comma 1, del Codice della Navigazione:

tassa di rilascio L. 7.500;
tassa annuale L. 7.500.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 4
- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 97

N. D'ORD. 41;
- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 187:

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione
interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi
dell'art. 225, secondo comma, del Codice della Navigazione:

tassa di rilascio L. 5.000;
tassa annuale L. 5.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 4
- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 97

NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del DPR 28-6-
1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella

misura complessiva di
Km.

L.15.750 per

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31-1-dell'anno cui si riferiscono.

N. D'ORD. 42;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 188:

Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della Navigazione:
tassa di rilascio L. 2.500.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - artt. 4 e 5

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 97

N. D'ORD. 43;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 189:

Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della Navigazione:
tassa di rilascio L. 5.000.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 4

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 97

(1) Tassa di rilascio.

N. D'ORD. 44;

- DPR 1961-121, (DPR 1972-641), 197:

Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell'art. 34 del TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR 5-2-1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:

- per il primo giorno permesso:

tassa di rilascio L. 2.500;

- per ogni giorno di ulteriore validita':

tassa di rilascio L. 1.500.

- DPR 14-1-1972, n. 5 - art. 1

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 84 lettera b) ed art. 3 lettera c)

NOTA: Il permesso non puo' avere una durata superiore ai 5 giorni.

TITOLO VIII
ARTIGIANATO

N. D'ORD. 45;
- DPR 1961-121, 204, (DPR 1972-641), (117):

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri:

tassa di rilascio L. 5.500.

- DPR 24-7-1977, n. 616 - art. 63 - lettera c)